

Mauro Busnelli

**Se la lasci cadere è
solo un pezzo di Carta**

Divertissement
Costituzionale

Busnosan

2

2019 © Mauro Busnelli

Mauro Busnelli

Se la lasci cadere è solo un pezzo di carta

« La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. »

(Piero Calamandrei)

Introduzione

La Costituzione “più bella del Mondo” pare essere sempre più somigliante a quel mero pezzo di carta che, diceva il Calamandrei, lasci cadere e non si muove.

Sotto il costante attacco dell'ideologia neoliberista che pone al centro la triade Capitalismo-Liberalismo-Consumismo la nostra Carta stenta a prendere vita e noi assistiamo al suo quotidiano svilimento senza opporre alcuna resistenza.

Si propone qui una sorta di “Costituzione materiale” con testo originale seguito a ruota dalla versione alternativa.

Si è inteso cogliere quindi l'occasione per riscrivere il sacro testo costituzionale di modo che autore e lettore lo possano consultare, cosa che non fa mai male, ponendolo a confronto con una supposta (in tutti i sensi) versione materiale.

Se la lasci cadere è solo un pezzo di carta

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Artefatto 1

L'Italia è una S.p.A. (1) antidemocratica, fondata sul debito.

La sovranità appartiene ai mercati, che la esercitano come cacchio pare e piace a loro senza limiti.

(1) Da qui in poi “Repubblica” per comodità.

(2) Inviolabili? Ah! Ah! Ah!

(3) Da qui in poi il “consumatore”.

--

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Artefatto 2

La Repubblica non riconosce e non garantisce i diritti (2) dell'uomo (3), sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove intenderebbe svolgere la sua personalità, e richiede l'adempimento inderogabile del pagamento del debito.

--

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Artefatto 3

I cittadini non hanno pari dignità e non sono eguali di fronte alla legge (4).

È compito della Repubblica creare gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (5) e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (6).

(4) Se hai i soldi ti procuri un principe del foro. Se non hai i soldi col piffero che sei uguale agli altri.

(5) Il consumatore non ha diritto ad essere considerato persona umana. Deve solo consumare.

--

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una

attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Artefatto 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto ad essere sfruttati e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di salire sulla ruota da criceto e correre a perdifiato come se non ci fosse un domani svolgendo una attività o una funzione che concorra ad alimentare la sacra triade Capitalismo-Liberismo-Consumismo (7).

(7) Il progresso spirituale lo lasciamo agli sfregati delle tribù amazzoniche. Selvaggi!

--

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Artefatto 5

Siamo nell'Unione Europea dei mercati. Le autonomie non hanno diritto di esistere.

--

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Artefatto 6

La Repubblica su indicazione della Commissione Europea tartassa con apposite norme e gabelle la minoranza italiota.

--

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Artefatto 7

Questo non si tocca! C'è di mezzo il Vaticano.

--

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Artefatto 8

Come sopra (8).

(8) Va chiarito però che la religione ufficiale è quella del Capitale. Le altre sono sempre utili.

--

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Artefatto 9

La Repubblica non garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Non tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. E c'è il debito!

--

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Artefatto 10

Questo forse lo teniamo così com'è (9).

(9) Ma se a richiedere l'estradizione sono gli USA è chiaro che non vale. Intesi?

--

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Artefatto 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (10); fa le guerre solo su comando "alleato". Noi però le chiamiamo "Missioni di Pace" così va tutto bene.

(10) Ma quanto sarebbe stato bello se ci si fosse fermati qui? Perché la nostra è sì la Costituzione più bella del Mondo, ma non è perfetta.

--

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Artefatto 12

La bandiera serve per le partite.

--

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Articolo 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Artefatto 13

La libertà personale è sempre violabile. Basta avere il mandato.

Sono ammesse tutte le forme di detenzione, di ispezione o perquisizione (rettale), e qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Basta avere il mandato.

In casi eccezionali, ovvero se sei considerato pericoloso per il sistema, l'autorità di pubblica sicurezza può operare il fermo cautelare.

Se non risulti pericoloso per il sistema ti lasciamo andare dopo 48 ore, così ci pensi.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Ma un po' di sane mazzate non fanno male a nessuno, più o meno.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (11).

(11) A meno che tu non sia ricco sfondato, allora esci subito con tante scuse.

--

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Artefatto 14

Il domicilio è inviolabile ma i ladri possono entrare. Ricordati di preparare il caffè.

Vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri. Basta avere il mandato.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali si eseguono solo nei confronti dei piccoli e medi imprenditori a meno che non paghino tangenti. I grandi possono fare quel cacchio che pare e piace a loro a prescindere.

--

Articolo 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Artefatto 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Tanto ormai siete tutti online e i vostri dati sono nelle mani di governi e corporations. Fessi!

La loro limitazione può' avvenire soltanto se siete whistleblower (12) o siete ritenuti pericolosi per il sistema.

(12) Julian Assange docet.

--

Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può` essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Artefatto 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Però se rompi le balle al sistema ti prendiamo e ti facciamo un bel T.S.O.

Nessuna restrizione può` essere determinata da ragioni politiche. Ma se voti male o ti opponi alle nostre meravigliose leggi neoliberiste ti possiamo sempre far riempire di mazzate e dire che sei fascista, comunista, razzista, xenofobo, misogino, femminista, alcolista, che ti puzza l'alito e c'hai pure i pidocchi.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica, soprattutto se porta contanti in Svizzera, e di rientrarvi a valigetta vuota o anche piena, salvo gli obblighi di legge.

--

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Artefatto 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Se rompi le balle sotto i ministeri le forze dell'ordine hanno il diritto di riempirti di mazzate, meglio se usano anche il taser.

Per le riunioni del fantacalcio, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle qualora intuissero che le stesse possano far maturare il gregge e renderlo pericoloso, ovvero pensante, per il pastore.

--

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Artefatto 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per praticare calcetto e Zumba o giocare a Bingo.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Quelle le abbiamo già create noi e non vogliamo concorrenza.

--

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Artefatto 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

I rituali satanici si eseguono in segreto onde evitare di turbare la pubblica opinione Chi volesse partecipare si ricordi di portare i bimbi.

--

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Artefatto 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione garantisce di non essere soggetti alla legislazione così come lo è il gregge e di godere di un regime fiscale di favore per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Insomma, se vuoi mettere su una attività commerciale di che sei delle Suore della Vergine Addolorata. Funziona!

--

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Artefatto 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio giubilo per la conquista dello scudetto con parolacce, scritte, cori e ogni altro mezzo di denigrazione delle tifoserie avversarie.

La stampa è sempre soggetta ad autorizzazioni e censure, ma non lo diciamo ad alta voce.

Si procede a sequestro ogni volta che il giornalista abbia pestato i piedi a un intoccabile.

In tal caso si inventano violazioni di legge ad hoc e si fa in modo che il soggetto sia pubblicamente sputtanato per come si veste.

Quando vi sia assoluta urgenza di far sparire materiale compromettente e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dell'articolo incriminato può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive noi ce ne sbattiamo e il sequestro può comunque essere eseguito onde evitare la nascita di scandali sgraditi a chi di dovere.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanzia-

mento della stampa periodica, ma non sempre lo fa.

La minaccia della perdita del posto di lavoro e dello sputtanamento è più che sufficiente per far stare buono il 90% dei giornalisti. Un'altra quota la sistemiamo con la promessa di promozioni e carriere folgoranti. Il restante 1% di solito fa una brutta fine.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Per questo motivo abbiamo cambiato le regole del buon costume e ora potete leggere e vedere qualsiasi cosa a qualunque ora del giorno e della notte. Su internet vige la legge della giungla e si può pubblicare qualsiasi cosa si voglia e voi potete accedere ai contenuti a patto di regalare i vostri dati personali ai fornitori degli stessi.

Pugnetta libera!

--

Articolo 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Artefatto 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica (13), della cittadinanza (14), del nome (15).

(13) Che ci serve per poter processare e condannare quelli che diventano pericolosi per il sistema e i poveracci.

(14) Ricordate che siete cittadini-consumatori, poi eventualmente siete anche esseri umani.

(15) Che ci serve per poter schedare tutti quanti.

--

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Artefatto 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Per quelle sessuali basta pagare.

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Artefatto 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Dipende con chi te la prendi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sempre che tu possa pagare uno bravo.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Poi ti condannano, ma salvare la forma è sempre importante.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Soprattutto dopo la morte del soggetto ingiustamente condannato.

--

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Artefatto 25

Nessuno può essere distolto dal giudice che il sistema gli assegna soprattutto quando si mira alla condanna del soggetto pericoloso per il sistema.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (16).

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge a meno

che non sia un soggetto pericoloso per il sistema o un poveraccio senza soldi.

(16) Visto il futuro alla Minority Report che ci attende il presente capovero è in lista d'attesa per future modifiche o eliminazione.

--

Articolo 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Artefatto 26

Ibidem (17).

(17) Se lo chiedono gli USA questo articolo non vale.(Rif. Art. 10).

--

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Artefatto 27

La responsabilità penale è personale. Se hai i soldi e/o coperture politiche la puoi passare ad altri, anche senza dirglielo.

L'imputato è sempre considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Se ha i soldi e/o coperture politiche ne possiamo parlare.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Infatti l'ergastolo tende alla rieducazione del condannato anche se questo è destinato a morire in carcere.

Non è ammessa la pena di morte. Pareva ridondante , abbiamo già l'ergastolo.

--

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Artefatto 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono tenuti a rendere difficile la vita al cittadino in aperta violazione dei suoi diritti. In tali casi lo Stato e gli enti pubblici coprono tutto e il cittadino che si lamenta viene schedato come rompiballe.

--

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Artefatto 29

La Repubblica sopporta con fastidio i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Se la moglie decide di lasciare il marito questi la può picchiare a sangue fino alla morte. Tanto poi abbiamo tutto il tempo di celebrare processi mediatici e fare sermoni ipocriti sul cadavere della giovenca.

--

Articolo 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Artefatto 30

È diritto dei figli sfruttare i genitori fino alla maggiore età e oltre. Il diritto è inviolabile e si acquisisce alla nascita (non ti ho chiesto io di mettermi al mondo. Ora paga e taci!).

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti obbligandoli a creare trust con banche e assicurazioni (18).

La legge assicura ai piccoli bastardi non riconosciuti pari dignità rispetto ai membri legittimi della famiglia a meno che non ci sia di mezzo un riccone. Allora sono cazzi vostri.

Le norme e i limiti per la ricerca della paternità dipendono sempre da chi ti ha messo al mondo. Se sei figlio di un poveraccio ti diamo una mano a rompergli le balle. Se è un riccone che non ne vuole sapere le balle le rompiano a te.

(18) Nel sistema del debito ogni scusa è buona per aprire linee di credito sulla pelle di voi fessi, pardon, cittadini.

--

Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Artefatto 31

La Repubblica non agevola in alcun modo la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, ancor meno delle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'aborto, l'infanzia, la pedofilia e la gioventù bruciata, favorendo gli istituti necessari a tali scopi.

--

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Artefatto 32

La Repubblica, come le case farmaceutiche, vuole che il cittadino sano si senta malato onde poterlo ingozzare di inutili farmaci.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario a meno che l'industria farmaceutica non chieda espressamente la diffusione di uno o più farmaci che le permettano di mantenere gli obiettivi di fatturato. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (19).

(19) Inutile far battute. Basta il pensiero.

--

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Artefatto 33

L'arte e la scienza non sempre sono libere e così è per l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali su come somministrare informazioni false e mistificate agli studenti e su come insegnare loro ad essere buoni sudditi consumatori, pardon, cittadini.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, e anche se diciamo il contrario lo Stato paga.

La legge tutela le scuole non statali nella loro funzione di diplomifici e assicura che chi ha i soldi si possa procurare un titolo di studio equipollente a quello statale.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Se paghi bene non serve.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi se restano ben ancorate ai precetti neolibéristi. In caso contrario sono dolori.

--

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Artefatto 34

La scuola è aperta a tutti. Non garantiamo però che i bimbi tornino a casa tutti interi.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. S'intende che libri, attrezzatura ed eventualmente anche gessi, cancellini, carta igienica e sigarette per i prof. sono a carico vostro. Ricordate anche lo stucco e la vernice. Non si sa mai.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ma tendiamo a far capire ai poveracci che è meglio se si avviano alla carriera da operaio/impiegato sfruttato e sottopagato. Per il loro bene è meglio se non si fanno troppe illusioni.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per con-

corso. I concorsi, in caso di necessità, saranno debitamente truccati. Gli studenti potranno così arrivare preparati alle future esperienze.

--

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Artefatto 35

La Repubblica tutela il lavoro, soprattutto quello nero e minorile.

Cura la formazione dei lavoratori organizzando appositi corsi professionali grazie ai quali gli stessi non imparano nulla, ma le società che li gestiscono fanno dei bei soldi.

Per quanto riguarda l'elevazione professionale dei lavoratori non si fa nulla, ma se dici di aver visto la Madonna ne possiamo parlare.

Promuove e favorisce accordi e organizzazioni internazionali come il WTO intesi ad affermare e regolare i diritti delle corporations e dei rentiers.

Spinge ad emigrare e non tutela il lavoro italiano all'estero. D'altro canto non tutela nemmeno gli italiani all'estero, ma li ricorda nelle statistiche e quando c'è bisogno del loro voto alle elezioni.

--

Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Artefatto 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione da fame appena sufficiente ad arrivare a fine mese.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Se il datore di lavoro ti obbliga a lavorare dieci, dodici, quattordici o più ore al giorno senza pagare gli straordinari stai zitto e lavori.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi (20).

(20) È importante che il criceto-consumatore pensi di essere ancora un essere umano.

--

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Artefatto 37

La donna lavoratrice sulla carta ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Presupponendo che presto o tardi la giovenca sarà ingravidata le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. È ben inteso che restare incinta è comunque considerato un buon motivo per attivare pratiche di mobbing o licenziare la giovenca.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. Il lavoro minorile è sempre tollerato e, anzi, incentivato.

La Repubblica crea speciali norme a garanzia dello sfruttamento dei minori che, a parità di lavoro, non hanno diritto alla parità di retribuzione e devono tenersi liberi nel weekend per il catechismo, soprattutto i più piccoli (21).

(21) Questa la lasciamo. Non andiamo oltre onde evitare accuse di blasfemia. Ci siamo capiti.

--

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Artefatto 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, con particolare riguardo a coloro che fingono.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Però in queste circostanze se morite è meglio.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento allo sfruttamento.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera e guai a chi la tocca. La Repubblica fa in modo che l'assistenza pubblica sia sempre meno efficace così da rendere inevitabile il ricorso all'assistenza privata.

--

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Artefatto 39

L'organizzazione sindacale è libera (22).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge (23).

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Le iscrizioni possono e anzi devono essere gonfiate a piacimento in modo da poter gestire al meglio le democratiche votazioni interne.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti (24), stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

(22) Tanto non serve a nulla.

(23) Diamo almeno una parvenza di legalità e serietà alla messa in scena.

(24) Altro valido motivo per permettere e incentivare la creazioni artificiale di iscritti.

--

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Artefatto 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Di norma lo sciopero dei trasporti del venerdì, detto anche “Sciopero del Weekend” è tollerato in quanto da un lato non influisce in alcun modo sulle trattative sindacali, permette ai criceti-lavoratori di allungare il fine settimana e fa incazzare i criceti-pendolari che se la prendono coi criceti-lavoratori. Ciò è bene per il manovratore.

Se lo sciopero ha un reale impatto sul sistema e disturba il manovratore interviene l'autorità preposta che accampa la scusa dell'interruzione di pubblico servizio per fottere i criceti-lavoratori.

Se lo sciopero è indetto da grandi imprenditori, multinazionali, corporations... Avete mai sentito parlare di uno sciopero di questo tipo? No?

La Repubblica sostiene e incentiva gli scioperi per il clima. I ragazzi possono saltare scuola senza giustificazione, i politici possono far finta di interessarsi veramente alle questioni ambientali, i rentiers possono dare nuovo impulso al capitalismo in fase terminale investendo trilioni di dollari nell'economia "verde".

--

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Artefatto 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Deve preferibilmente svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Altrimenti poi i ricconi si lamentano. E poi tutti quelli che si stracciano le vesti in nome e per conto dei criceti-lavoratori non avrebbero più niente da fare.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata non sia mai indirizzata e coordinata a fini sociali. Il fine sociale è sempre subordinato al raggiungimento degli obiettivi di forecast dell'azienda.

L'unica cosa che conta è il profitto.

--

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Artefatto 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (25).

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale (26).

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità (27).

(25) Se un ladro entra in casa vostra per fare la cacca siete obbligati a rendere accessibile il vostro bagno assicurando che svolga la sua funzione sociale.

(26) Se sei un poveraccio.

(27) Qualche tassa extra non fa mai male.

Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Artefatto 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale (28).

S'intende in riferimento a piccole e medie imprese. Mica andiamo a toccare i grandi interessi privati!

(28) Che regola ,meravigliosa! Ti piacerebbe eh! Peccato che faccia parte anch'essa della sezione “l'avete mai vista una cosa del genere?”. Oh! Non dimenticate che la Costituzione è un libro dei sogni. Se la lasci cadere è solo un pezzo di carta.

--

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Artefatto 44

Al fine di conseguire lo sfruttamento indiscriminato del suolo e di stabilire rapporti sociali squilibrati a favore dei più ricchi, la legge impone obblighi e vincoli alla piccola e media proprietà terrie-

ra privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre (sempre che non siate ricconi, allora la storia cambia), la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà solo quando queste sono alla disperazione con briciole appena sufficienti per tirare a campare.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane, ma non impone che si elargiscano fondi sufficienti di modo che queste ultime abbiano sempre problemi e siano soggette, spesso e volentieri, a emergenze. L'economia di emergenza è utile per permettere agli amici degli amici di fare ottimi affari sulla pelle delle comunità montane e più in generale delle comunità presenti sul territorio nazionale.

--

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e

ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Artefatto 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Poi, se mi vengono fuori decine e decine di realtà nelle quali la cooperazione è la maschera della speculazione di chi lucra sulla sofferenza altrui non è mica colpa della Repubblica.

La legge provvede alla distruzione dell'artigianato. Dovete andare tutti al centro commerciale e comprare prodotti tossici che durano poco.

--

Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-

ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Artefatto 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a farsi sfruttare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi.

I lavoratori sono coinvolti nella gestione delle aziende solo se accettano di fare da prestanome per i padroni.

--

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Artefatto 47

La Repubblica fa tutto il possibile per farvi credere che stia tutelando il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito a vantaggio esclusivo di banche e assicurazioni.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Meglio se fate tutto quanto in comode rate mensili.

Questo al fine di drenare quanto più denaro possibile dalle mani dei criceti-contribuenti a quelle dei rentiers. Il criceto-consumatore deve capire che egli è un'azione e la sua funzione sociale è quella di sacrificare il proprio lavoro sull'altare del capitale donando così al denaro quel valore che in principio esso semplicemente non ha. Non ditelo ai bimbi altrimenti si svegliano (29).

(29) Ma questa è un'altra storia.

--

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Articolo 48

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Artefatto 48

Il voto è personale ed eguale, libero, segreto, di scambio, utile, a perdere. Il suo esercizio è assolutamente fine a se stesso.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e assicura che l'esito sia manipolato. A tale

fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Poi ci pensiamo noi a far sparire o moltiplicare le schede a seconda della convenienza.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Tanto lo sapete che se contasse davvero qualcosa non vi lasceremmo votare (30).

(30) Thanks to Mr. Twain!

--

Articolo 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Artefatto 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale anche se la stessa è decisa al di fuori delle istituzioni

democratiche e la Repubblica risponde esclusivamente a poteri espressi dalla sovragestione.

--

Articolo 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Artefatto 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Tutte le petizioni popolari saranno debitamente cestinate e il Parlamento non le prenderà mai in considerazione.

--

Articolo 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti sta-

biliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Artefatto 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive debitamente muniti di raccomandazione. A tale fine la Repubblica prepara concorsi truccati e finge di avere a cuore il rispetto delle pari opportunità tra Uomini e donne.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Anche questi ultimi si ricordino di presentarsi muniti di raccomandazione.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di sperperare tutto il denaro che

vuole per fare la bella vita e rifornirsi di qualsiasi gingillo che nulla abbia a che fare con l'adempimento delle medesime funzioni.

--

Articolo 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Artefatto 52

La difesa dell'Unione Europea è sacro dovere del consumatore.

Il servizio militare è utile per creare psicopatici pronti a sparare a una zanzara solo perché ronzava. I militari sono utili cavie per la sperimentazione degli effetti delle armi che utilizzano, e già che ci sono anche per testare farmaci.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica che, come noto (Art. 11) ripudia la guerra, ma fino a un certo punto.

--

Articolo 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Artefatto 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

I ricchi e le corporations possono evadere come e quanto vogliono. Lo Stato poi si rivale su lavoratori dipendenti, pensionati, piccoli e medi imprenditori e artigiani.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, ché tanto non cambia nulla.

--

Articolo 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Artefatto 54

Pro forma tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

Nella realtà tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli all'Unione Europea e di osservarne i Trattati, Regolamenti e le Direttive. Chi non lo fa subisce le pene previste dalla legge a meno che non abbia i soldi e si procuri un buon avvocato.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle come pare e piace a loro, prestando giuramento (31) nei casi stabiliti dalla legge per lavare la faccia al popolo.

(31) Il giuramento sulla Costituzione non è mai vincolante. Se siete nominati a ricoprire incari-

chi di governo potete calpestare allegramente la Carta. Nessuno vi torcerà un capello e riceverete ricchi premi da chi di dovere.

--

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

Sezione I

Le Camere

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Artefatto 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Entrambe le Camere svolgono una funzione ornamentale. Il loro compito consiste nell'inscenare lo spettacolo della democrazia rappresentativa parlamentare, perché il popolo ha bisogno di qualcosa in cui credere.

Nella realtà il Parlamento ratifica decisioni prese altrove e ha la facoltà di apportare ai testi di legge solo modifiche insignificanti. Bisogna pur salvare le apparenze.

--

Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Artefatto 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. È importante che tu sia convinto di scegliere, è il sale della democrazia e così pensi di aver fatto il tuo dovere. Poi tutto il resto lo facciamo noi.

Il numero dei deputati è in diminuzione perché così si risparmia sui soldi da investire per comprare i parlamentari.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. Tanto le liste le facciamo noi e ci mettiamo chi ci pare alla faccia vostra.

I calcoli necessari alla ripartizione dei seggi sono pro forma. Quello che conta è creare un Parlamento nel quale si abbia a malapena una maggioranza relativa, ancora meglio se dividiamo l'elettorato in due parti uguali per dare l'illusione dell'alternanza democratica in occasione di nuove elezioni.

--

Articolo 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni

del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette;

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Artefatto 57

Niente da dire (32) cum precisatio sul numero dei senatori che, come accade per i deputati, sono in diminuzione sempre per quella questione del risparmio sui soldi da investire per compiere i parlamentari.

(32) Articolo da leggere in coppia col precedente Art. 56. Utili entrambi al fine di fornire spiegazioni cosmetiche sulla democrazia parlamentare.

--

Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Artefatto 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (33).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno (33).

(33) Valgono i concetti espressi nell'Art. 56.

--

Articolo 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Artefatto 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il Presidente si riserva peraltro la facoltà di nominare personaggi che non hanno nessun merito e manifestano seri problemi psichici quando occorre creare i cosiddetti “governi tecnici”.

--

Articolo 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Artefatto 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. Dato che la maggior parte ha li mutuo da pagare o ha fatto prestiti garantiti dallo stipendio da parlamentare di elezioni anticipate in caso di crisi di governo se ne parla solo in casi davvero estremi.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra difensiva. Come è noto infatti siamo impegnati in decine di missioni di guerra, ovvero pace, in giro per il mondo, ma questo non vale ai fini di proroga della durata delle Camere essendo guerre offensive.

--

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Artefatto 61

Ibidem (34).

(34) Articolo “tecnico”. Vedi nota 33.

--

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Artefatto 62

Ibidem (35).

(35) Trattandosi di cazzeggio libero di tipo “tecnico” vedi come sempre la nota 33.

--

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Artefatto 63

Ibidem (36).

(36) Again cazzeggio libero di tipo “tecnico” (vai alla nota 33).

--

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Artefatto 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche dal momento che a seguirle siete in quattro gatti. Qualora il numero di cittadini-spettatori aumentasse in modo significativo ci riserveremmo di deliberare per l'adunanza segreta ad oltranza.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, così si può giocare un po' col numero legale, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Condizione sine qua non per la loro audizione è che nei loro discorsi e nelle loro comunicazioni all'aula non abbiano assolutamente nulla da dire, ma lo facciano bene in favore di telecamera.

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Artefatto 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

re. Poi per entrare si entra lo stesso ed è anche piuttosto complicato far sloggiare coloro che sono palesemente incompatibili.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. E questa per ora funziona.

--

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Artefatto 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Però poi la storia ci insegna che se conviene si può anche chiudere un occhio.

--

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Artefatto 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta i poteri forti che lo hanno portato lì o che sono riusciti a corromperlo. Esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, ma non deve mai scordare la disciplina di partito altrimenti sono botte.

--

Articolo 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di

commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Artefatto 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Al cittadino che li incontrasse per strada non sono concesse domande, al massimo un selfie.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione. In pratica se la persona è sacrificabile si concede l'autorizzazione, altrimenti col piffero.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Ma resta ben inteso che a noi le intercettazioni stanno sulle balle.

Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Artefatto 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Ogni tanto abbiamo la necessità di far credere ai cittadini che siamo solidali con loro e per dare un segnale di vicinanza alle fasce più deboli, che noi chiamiamo affettuosamente pezzenti di me..., facciamo finta di tagliare i nostri emolumenti e vitalizi.

Poi, quando i toni si abbassano e abbiamo a disposizione altri argomenti con i quali potervi distrarre, rimettiamo tutto a posto e, anzi, alziamo ulteriormente le cifre così da poter recuperare il maltolto con gli interessi.

Tanto basta cambiare nome alle cose e prima che lo capiate il gioco è fatto.

Poi mettiamo in piedi un nuovo processo di tagli fittizi e si ricomincia daccapo.

--

Sezione II

La formazione delle leggi

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Artefatto 70

La funzione legislativa è esercitata pro forma e collettivamente dalle due Camere. I testi delle leggi veramente importanti arrivano in Parlamento intoccabili e con alcune virgole appositamente inserite fuori posto per permettere alle due Camere di inscenare il classico teatrino di discussione ed eventuale approvazione di emendamenti ad uso e consumo del popolo.

--

Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Artefatto 71

L'iniziativa delle leggi appartiene a

a) Governo, che al suo insediamento le trova pronte nei cassetti.

b) Ciascun membro delle Camere, che può proporre quel che vuole tanto nel 99% dei casi le iniziative di legge parlamentari rimangono lettera morta. Ma per il teatrino è importante che lo facciano.

c) Agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Tanto poi finisce come con le proposte dei parlamentari.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli. E questo finisce sistematicamente nel cestino.

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e', secondo le norme del regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adot-

tata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Artefatto 72

Ibidem (37).

(37) Quando si tratta di cazzeggio tecnico sai già cosa fare. Vai alla nota 33.

--

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Artefatto 73

Della rappresentazione del sistema, invero presunto, dei pesi e contrappesi che dovrebbe garantire leggi prossime alla perfezione. Prendetene una a caso e vedete un po' se funziona.

--

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Artefatto 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Questa procedura nella sostanza non viene quasi mai applicata dal Presidente della Repubblica, soprattutto in presenza di leggi palesemente inco-

stituzionali, altrimenti quelli della Corte Costituzionale che ci stanno a fare?

--

Articolo 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Artefatto 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Ma se il risultato non ci piace ce ne sbattiamo le balle della volontà popolare.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Perché sia chiaro che sulle questioni fondamentali non avete voce in capitolo a prescindere.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum, ed è qui che solitamente vi freghiamo, ma non andate a dirlo in giro.

--

Articolo 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determina-

zione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Artefatto 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Ok? Ti piace?

Bene! Perché poi noi ce ne sbattiamo le balle e deleghiamo al Governo anche sulle questioni più irrilevanti.

--

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Artefatto 77

Ibidem cum patatis.

Perché questo è uno degli articoli sulla presunta garanzia dell'equilibrio tra poteri che non possono mai mancare, ma che al contempo noi ci guardiamo bene dall'applicare quando non ci conviene.

--

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Artefatto 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra difensiva e conferiscono al Governo i poteri necessari. Per le decine di missioni di guerra offensiva, al-

trimenti note come “missioni di pace”, made by NATO non c'è bisogno di nulla. Si passa dal Parlamento solo per il rinnovo dei fondi necessari e per eventuali esborsi aggiuntivi.

--

Articolo 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Artefatto 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi quando il sistema carcerario è al collasso in modo da poter ricominciare da capo senza dover affrontare seriamente i problemi.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge (38).

(38) Questo con l'avvento prossimo venturo della psicopolizia e degli arresti preventivi lo modificheremo, ma questa è un'altra storia.

--

Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

Artefatto 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge (39). E come detto (vedi Art. 75) voi non avete alcuna voce in capitolo. Chiaro?

(39) Si ricorda, come risulta da numerose affermazioni dei diretti interessati, che i parlamentari votano per la ratifica dei trattati internazionali senza avere la minima idea di cosa stiano facendo dal momento che nella quasi totalità dei casi non hanno letto nemmeno una riga dei suddetti trattati.

--

Articolo 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Artefatto 81

Ibidem cum precisation in quanto siamo di fronte a uno degli articoli chiave della Carta (vedi anche Art. 97 e 117).

Non ditelo in giro, ma noi con questo articolo dal 20 aprile 2012 abbiamo reso superflui tutti i principi della presente Costituzione trasformandola di fatto in Carta straccia.

Perché vedete, noi del ciclo economico ce ne sbattiamo le balle e continuiamo a martellarvi los cojones con la farsa del debito pubblico.

--

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Artefatto 82

Ciascuna Camera può fingere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Al termine dei lavori è chiaro che non si ottengono risultati apprezzabili perché è proprio quello che vogliamo.

Qualora emergessero documentazioni compromettenti sarà nostra premura secretarle onde evitarne la divulgazione e farle successivamente sparire dalla faccia della Terra.

Voi comunque continuate a credere che a noi importi davvero qualcosa. È importante mantenere il rapporto di fiducia tra attori e pubblico.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Artefatto 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione, come da consuetudine per le nomine di un certo peso, vede bruciare i primi nomi espressi da questo o quell'altro partito.

Poi per salvare le apparenze si procedere a votare li candidato già deciso in separata sede. Così abbiamo dimostrato per l'ennesima volta quanto è bello il concorso esterno in democrazia parlamentare e voi siete contenti per lo spettacolo.

--

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Artefatto 84

Non crederete davvero che possa essere eletto Presidente della Repubblica chiunque? Lo diciamo pro forma.

Altrimenti con tutte le sagge persone per bene che ci sono in giro, e che abbiamo sistematicamente ignorato per anni, mica vi avremmo potuto rifilare gente come Scalfaro, Cossiga, Ciampi, Napolitano e Mattarella?

Suvvia! Siamo seri.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. E ci mancherebbe altro!

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. E sono decisamente più alti di quelli della regina d'Inghilterra. Così, per dire.

--

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere

nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Artefatto 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Ma se il Presidente fa bene il suo lavoro di servo dei poteri forti è possibile che si faccia altrimenti confermando lo stesso in barba al buon senso istituzionale. E una volta inaugurata la serie vuoi che non ci pensiamo di nuovo?

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. E questo ci permette di affermare, in caso di bisogno, che il rinnovo del settennato non è illegittimo.

Ibidem tecnicus per la serie “quisquillie e pinzillacchere”.

--

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Artefatto 86

Curiosamente, e per fortuna (mica gliela vogliamo gufare!), il Presidente della Repubblica non ha quasi mai problemi di salute per cui questo articolo non trova applicazione.

Altrettanto curiosamente quando arriva il termine del mandato l'ormai ex Presidente della Repubblica subisce un evidente crollo psico fisico dovuto con tutta probabilità al peso insopportabile di tutte le nefandezze compiute nel corso del proprio mandato.

Anche i Presidenti hanno un'anima. Forse.

--

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Artefatto 87

Il Presidente della Repubblica è il capo della provincia italica dell'Unione Europea.

Può inviare messaggi alle Camere quando non ha di meglio da fare.

Indice le elezioni delle nuove Camere, ma anche no!

Mette la firma sulle iniziative del Governo.

Mette la firma su leggi, decreti e regolamenti.

Indice il referendum pur sapendo che non serve a niente.

Nomina i funzionari dello Stato e, se vuole, mette becco laddove non dovrebbe.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici altrimenti si annoia, mette la firma sui trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione di Washington, Londra Parigi, Berlino, Bruxelles e forse anche Mosca e Pechino.

È il garante massimo dell'appartenenza alla NATO dell'Italia in quanto capo delle Forze armate. Il resto è pro forma.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Perché così garantiamo la separazione dei poteri. Capito?

Può concedersi altre amenità varie.

--

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Artefatto 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Resta ben inteso che lo scioglimento delle Camere implica di dare la parola al popolo un po' troppo di frequente. Per questo motivo prima di sciogliere le Camere il Presidente si farebbe amputare i mignoli di mani e piedi, che tanto invecchiando si perde di sensibilità e nemmeno se ne accorge.

--

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Artefatto 89

Ibidem technicus cum pinzimonium.

--

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Artefatto 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Ma nonostante gli ultimi inquilini del quirinale abbiano attentato alla Costituzione a più riprese non sono mai stati posti in stato di accusa da un Parlamento i cui membri sono nel migliore dei casi pavidì, più verosimilmente collusi.

--

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Artefatto 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. E mentre lo fa in cuor suo già se la ride.

Vuoi mettere il gusto di trasgredire al giuramento ogni volta che non rispetti il dettato costituzionale?

Se non ci fosse questo articolo bisognerebbe inventarlo.

--

TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione I

Il Consiglio dei ministri.

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Artefatto 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Qualora lo ritenesse necessario il Presidente della Repubblica si intromette indebitamente, andando ben oltre le sue prerogative per imporre ministri di sua fiducia. Tanto non a lui non lo tocca nessuno qualunque cosa faccia.

--

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Artefatto 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giu-

ramento nelle mani del Presidente della Repubblica. E dal momento che quest'ultimo, che dovrebbe essere il garante della Costituzione, è altrimenti il primo a disattenderla e a fregarsene dei suoi dettami, il giuramento s'intende privo di qualsiasi valore.

--

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La motivazione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Artefatto 94

Ibidem technicus cum precisatio.

Il tutto è sempre e comunque subordinato a decisioni prese al di fuori del Parlamento, spesso e volentieri al di fuori dell'Italia.

--

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Artefatto 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver aperto i cassetti nel suo ufficio che contengono le leggi da approvare obbligatoriamente, dirige

la politica generale del Governo e ne è responsabile, ma non troppo. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. Poi fa niente se egli stesso passa da una maggioranza all'altra cambiando completamente indirizzo (nella forma, non nella sostanza).

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, di modo che non sia possibile dare la colpa a qualcuno in particolare quando fanno un minchiata.

Individualmente i ministri sarebbero responsabili degli atti dei loro dicasteri, nella pratica se serve danno la colpa alle strutture ministeriali.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. E qui in buona sostanza vi stiamo dicendo che c'è da mangiare per tutti.

--

Articolo 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro

funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Artefatto 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria... no dai, siamo seri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri non sono mai sottoposti alla giurisdizione ordinaria a meno che non abbiano pestato i piedi alle persone sbagliate, ovvero ai poteri forti.

Ecco! Così va meglio.

--

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

Articolo 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Artefatto 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (40).

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati disfunzioni perenni e parzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate, seguendo rigide regole atte a favorire le rac-

comandazioni, le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso truccato, salvo i casi stabiliti dalla legge, ovvero quelli in cui abbiamo bisogno di piazzare persone di fiducia, pur se prive di titoli, con una certa urgenza e senza perciò perdere tempo con quisquillie burocratiche.

(40) Di nuovo sul disinnescamento dei principi costituzionali, ovvero “The Padulo bird's return”. Vedi anche quanto detto nella nota all'Art. 81.

--

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia), i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Artefatto 98

I pubblici impiegati sarebbero al servizio esclusivo della Nazione. Ma se si fanno i fatti loro non c'è problema.

Se sono membri del Parlamento, non posso conseguire promozioni se non per anzianità. Perché vecchio è bello!

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia), i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Noi però ce ne sbattiamo le balle e abbiamo riempito partiti e istituzioni di magistrati, quelli di fiducia. Perché c'è da tutelare il principio della separazione dei poteri.

--

Sezione III

Gli organi ausiliari.

Articolo 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Artefatto 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, altrimenti noto come CNEL, sarebbe anche utile, ma noi lo abbiamo fatto diventare più che un organo ausiliario un ausiliario del traffico.

È composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. Proprio perché competenti a loro non sarà mai dato ascolto.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che

gli sono attribuite dalla legge. Poi, come detto, non se lo fila nessuno.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Tutto molto bello, sulla carta.

--

Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Artefatto 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione ed è ascoltato come il CNEL.

La Corte dei conti fa i conti.

Esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. Dopo di che, al solito, anche lei non se la fila nessuno. Mai visto un politico che abbia pagato per lo sperpero di denaro pubblico, a meno questi non fosse caduto in disgrazia abbandonato dai poteri che lo avevano sostenuto fin lì?

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. Ma la libertà ha un prezzo e per questi il prezzo da pagare è l'irrilevanza.

--

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale.

Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Artefatto 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. Che poi a farla franca siano sempre quelli che possono permettersi un buon avvocato mentre gli altri, anche se innocenti, possono solo sperare di avere fortuna è solo un dettaglio.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il problema è quando non la applicano o la interpretano a modo loro.

Quando poi commettono errori gli sfigati che li subiscono possono al massimo chiedere un indennizzo per gli anni persi.

Il magistrato arruffone, sbadato, distratto non si tocca perché deve avere la libertà di com-

mettere abusi nei confronti dei malcapitati. E poi con questo sistema è più facile cooptare i magistrati di fiducia che devono essere sempre pronti alla bisogna (condanne di persone fastidiose, insabbiamenti, ribaltamenti di sentenze sbagliate, sparizione o apparizione di documenti and so on).

--

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Artefatto 102

Quando vogliamo dare una nota di colore può anche capitare che si dia la possibilità di partecipare perfino al popolino. Ma non ci fate l'abitudine, mi raccomando!

--

Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Artefatto 103

Tutto bene! Ricordate però che vale per i nostri. Se per caso un militare di un altro Paese di

stanza in Italia fa un macello noi non abbiamo alcuna possibilità di sottoporre il soggetto a regolare processo secondo le nostre leggi. Più che altro perché ci raccontano che siamo ancora in debito con qualcuno per vecchie questioni di guerra. Evviva!

--

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Artefatto 104

Sulla carta la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Nella pratica agisce in legame di interdipendenza con la politica.

Il Consiglio superiore della magistratura ne è un esempio ai massimi livelli.

Sulla carta esso è composto da svariate personalità provenienti da differenti ambiti per garantire il massimo della pluralità.

Nella realtà questo meccanismo contribuisce a consolidare il legame di interdipendenza con la politica.

--

Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferi-

menti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Artefatto 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo la convenienza del momento, in base agli orientamenti della corrente dominante e sentiti i pareri dei poteri forti, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

--

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Artefatto 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso truccato.

Ibidem capoversum technicus.

Perché c'è sempre bisogno di norme speciali che permettano, in caso di bisogno, di mettere pezze al momento opportuno e in modo perfettamente legale.

--

Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altre sedi o funzioni (1) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Artefatto 107

I magistrati sulla carta sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Consiglio superiore della magistratura interviene solo in caso di bisogno, ovvero quando il magistrato pensa di poter agire davvero in nome del popolo e non dei poteri forti. Il disobbediente finisce in procure di periferia ad occuparsi di attività varie ed eventuali.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare per far credere al popolo che davvero importi qualcosa se la giustizia non funziona o per minacciare magistrati ribelli.

I magistrati si distinguono tra quelli con la schiena dritta e i servi dei poteri forti. I primi di solito finiscono male, molto male.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, se esegue gli ordini.

--

Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Artefatto 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge che poi sistematicamente viene disattesa.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse, i diretti interessati n.

--

Articolo 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Artefatto 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. E anche qui se ne combinano di tutti i colori.

--

Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Artefatto 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (41).

(41) E qui potremmo dire, ma non lo facciamo, che anche e per questo motivo la giustizia italiana è quel colabrodo che tutti conoscono.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

Articolo 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'ac-

quisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Per legge se sei un poveraccio il processo deve essere ingiusto.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di disparità, davanti a giudice quarto, o anche quinto e parziale. La durata del processo è indefinita e tu devi subire.

Nel processo penale, la legge non assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Potrebbe accadere che la persona, se in vista, sia informata della cosa dai media.

Si garantisce solo a chi ha i soldi di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; avere la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Se sei un poveraccio prendile come prescrizioni non vincolanti, sennò poi ti lamenti.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata

sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. E anche questi ammennicoli li possiamo far girare a nostro piacimento per salvare o perseguitare chi vogliamo.

La capacità economica del soggetto regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, anche ad minchiam.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

La Cassazione gode dello *jus alchemicus*, ovvero il diritto di trasmutazione delle sentenze.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso solo se va bene a noi.

--

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Artefatto 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Se però i denunciati sono cittadini e i denunciati Presidente della Repubblica, Governo e Parlamento, anche se per reati gravissimi contro il popolo e la Costituzione, il pubblico ministero può anche sbattersene le balle, e lo fa (42).

(42) Fidati. Esperienza personale del 2012.

--

Articolo 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Artefatto 113

Ibidem tecnicus che rientra sotto la categoria “pro forma” in quanto il diritto sulla carta nella realtà diventa un optional.

--

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Artefatto 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Sì, lo sappiamo che le Città metropolitane non sono altro che un doppione delle Province. Però la colpa è vostra che avete votato NO al referendum del 2014 e avete rovinato il nostro giuochino. Se aveste votati SI' vi avremmo fottuto lo stesso e anche peggio, ma almeno avremmo potuto togliere dalla Costituzione quella ca... di Province. Vi pare poco?

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, ma non è che possono fare il cacchio che pare e piace a loro, e soprattutto non possono spendere per i cittadini. E c'è il Patto di stabilità.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento, ovvero fa in modo che piovano soldi a capocchia senza che per questo si riesca a risolvere mezzo problema.

--

Articolo 115 - Abrogato.

Artefatto 115 - Non c'è più!

--

Articolo 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto

dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Artefatto 116

Non si sa perché ma Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia. Tutte le altre regioni sono sfigate.

Come se non bastasse il Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), potrebbero essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la

Regione interessata. In realtà se chiedono maggiore autonomia si attaccano al piffero.

--

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; ar-

monizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio

delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Alt!

Premessa doverosa. Per la serie “Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate” ci addentriamo nella parte volutamente ingarbugliata della nostra amata Carta, che è sì meravigliosa ma non perfetta, e la parte che regola i rapporti di forza tra Stato e Regioni lo dimostra. In più i nostri “eroi” ci hanno messo il carico da novanta modificando al peggio il testo originale di questo articolo qualche anno fa.

Ora possiamo procedere.

Artefatto 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Provvederemo poi a modificare ulteriormente il presente articolo quando avremo basi stabili sulla Luna e su Marte

inserendo l'ordinamento interplanetario e gli obblighi spaziali. Perché più burocrazia è bello!

Lo Stato ha legislazione esclusiva su tutta una serie di materie.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa su tutta un'altra serie di materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Sono materie di legislazione concorrente tutta un'altra serie di materie che si vanno ad incrociare con le materie di competenza esclusiva dello Stato e anche con quelle di competenza esclusiva delle Regioni.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno a loro volta competenza in materie che però sono di competenza esclusiva dello Stato, ma anche di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il podestà ha la potestà a prescindere su qualsiasi cosa.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle

donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Quindi, dal momento che gli ostacoli ci sono e non sono mai stati rimossi ve la dovete prendere con le Regioni. Non rompete le balle a Roma. Capito?

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Messa in piedi tutta questa Babele di competenze, potestà ed esercizi vari novantanove volte su cento si va tutti davanti alla Corte Costituzionale che deve decidere chi ha competenza a fare cosa.

Insomma avrete capito che il tutto è finalizzato a creare problemi e soprattutto a non permettere che i problemi si risolvano.

In ogni caso non dimenticate mai che quei “vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” che trovate al primo capoverso neutralizzano qualsiasi iniziativa di Stato e Regioni a favore del popolo, a meno che questa non rispetti alla lettera le prescrizioni dei trattati europei. Si legga il presente articolo insieme agli articoli 81 e 97.

--

Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Artefatto 118

Ibidem technicus cum precisatio laddove è chiaro che il principio di sussidiarietà ce lo siamo

inventato per dare una parvenza di universalismo sociale al dettato costituzionale.

Infine teniamo a chiarire che quel “favorisco-
no l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e as-
sociati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”
dell'ultimo paragrafo si intende pro forma.

Voi cittadini NON dovete pendere iniziative,
dovete invece essere passivi e lasciar fare a noi
qualsiasi cosa Grazie!

--

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bi-
lanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei
vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordina-
mento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di coordi-
namento della finanza pubblica e del sistema tribu-

tario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio (3). È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Artefatto 119

Ibidem *tecnicus cum precisation* in quanto l'autonomia degli enti locali, della quale si parla ad inizio articolo, non esiste grazie al vincolo creato dal Patto di stabilità.

Il resto dell'articolo risponde al fondamentale principio del *pro forma*, altrimenti poi vi lamentate che non lo abbiamo scritto da qualche parte.

--

Articolo 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comuni-

taria oppure di pericolo grave per l'incolumità' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità' giuridica o dell'unità' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Artefatto 120

Nel primo paragrafo idee condivisibili peraltro già presenti in questa forma nella versione originale.

Nel secondo paragrafo abbiamo l'aggiunta del 2001 con la quale abbiamo pensato bene di chiarire che le Regioni possono essere esautorate in qualsiasi momento se noi decidiamo che sono andate contro le norme, i trattati internazionali e la normativa comunitaria.

Poi ci mettiamo anche qualche storiella sull'incolumità' e la sicurezza pubblica, ma questo fa parte dell'armamentario dei pro forma rituali.

--

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Artefatto 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente and last but not least i Lobbisti che se ne stanno nei corridoi a monitorare l'attività del Consiglio.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può

fare proposte di legge alle Camere che le prendono e cestinano come da protocollo.

La Giunta regionale e le 'Ndrine sono gli organi esecutivi delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ma a volte si dissocia; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile, ma a volte si dissocia; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; spreca denaro pubblico come se non ci fosse un domani fino a quando non lo beccano, e allora si dissocia.

--

Articolo 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Con-

siglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, e' eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Artefatto 122

Ibidem technicus cum precisatio in quanto come è noto l'incompatibilità della doppia carica di consigliere e parlamentare viene ponderata con calma dai diretti interessati che nel frattempo godono in tutto e per tutto dei privilegi legati al doppio mandato.

--

Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto al referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Artefatto 123

Ibidem technicus (vedi nota 33).

--

Articolo 124 - Abrogato.

Artefatto 124 - Non c'è più!

--

Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Artefatto 125

Ibidem technicus (vedi nota 33).

--

Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimis-

sioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Artefatto 126

Ibidem *tecnicus cum precisatio* in quanto noi di solito questo lo usiamo per quisquillie come l'associazione mafiosa, ma raramente eh!

--

Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Artefatto 127

E qui si chiude il cerchio sulle precedenti assegnazioni di prerogative esclusive e/o concorrenti a Stato e Regioni.

Noi invece di risolvere problemi abbiamo pensato di crearne il più possibile facendo in modo che il processo legislativo centrale e locale sia lento e farraginoso. Lo facciamo per il vostro bene.

--

Articolo 128, 129 e 130

Abrogati.

Artefatto 128, 129 e 130

Non ci sono più!

Sai com'è questi erano articoli nei quali si parlava di decentramento vero e dato che siamo in Europa non puoi certo lasciare margini di manovra alle comunità locali. Tranquilli! Non è mica una contraddizione parlare di Unione federale e centralizzare di fatto il potere a Bruxelles.

Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Artefatto 131

Nulla da aggiungere, anche se ai tempi ci intrigava l'idea della Regione a statuto speciale di Trepalle, ma poi non se ne è fatto niente per una questione di buon costume.

--

Articolo 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Artefatto 132

Come nei matrimoni se le cose non vanno puoi decidere di lasciare l'amata e andare altrove previo referendum popolare. E potete anche decidere autonomamente di fondervi con altre Regioni.

Almeno su questo punto, sostanzialmente ininfluyente, vi lasciamo l'impressione di poter decidere e di contare qualcosa.

Va come siamo bravi!

--

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Artefatto 133

Ibidem tecnicus per la serie “un po' di cazzeggio fa sempre bene”.

--

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

Sezione I

La Corte Costituzionale.

Articolo 134

La Corte Costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Artefatto 134

Stato e Regioni hanno la facoltà di rompere le balle alla Corte Costituzionale per qualsiasi cosa, soprattutto quisquiglie di nessun valore.

La scusa è quella del conflitto di competenze sul quale la Corte Costituzionale si pronuncia in tempi ragionevolmente lunghi a seconda della convenienza del momento. Altrimenti perché avremmo inserito in Costituzione le presunte prerogative esclusive di Stato e Regioni e quelle concorrenti?

Per quanto riguarda le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica dovevamo pur mettere il tutto per iscritto, ma è chiaro che non dovete nemmeno lontanamente pensare di poter rompere le balle anche quando la sua condotta risulti con tutta evidenza fraudolenta.

Le accuse al Presidente della Repubblica sono invece consentite quando questi si metta di traverso contro i poteri forti di turno o decida di tutelare davvero i diritti del popolo sovrano.

--

Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Artefatto 135

Sulle questioni tecniche non mettiamo becco. Che poi si possono sempre inserire persone di fiducia, e ci siamo capiti, con qualsiasi meccanismo di elezione o nomina.

--

Articolo 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interes-

sati, affinché', ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Artefatto 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, girano le balle perché evidentemente qualcuno ha mangiato la foglia e ci ha beccato nel nostro tentativo di fottere il popolo. E ciò è male!

--

Articolo 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Artefatto 137

Questioni tecniche inappuntabili, ma l'ultimo capoverso vediamo prima o poi di eliminarlo, altrimenti ogni volta che tentiamo di fottervi e ci becchate poi dobbiamo ricominciare tutto daccapo finché non si trova il modo di passare inosservati. Non abbiamo tutto questo tempo da perdere.

--

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei mem-

bri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Artefatto 138

Al di là delle questioni meramente tecniche dovete capire che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali le gestiamo in questo modo.

Quando si tratta di dare a voi l'impressione che il vostro voto referendario conti qualcosa mettiamo in campo riforme palesemente irricevibili. In questi casi voi votate e respingete la riforma così avete il pancino pieno e vi potete mettere comodi ad aspettare la prossima chiamata senza muovere più un dito perché la partecipazione non è cosa buona e giusta (43).

Quando invece la riforma deve passare a qualsiasi costo ce ne sbattiamo le balle del vostro parere e la facciamo passare con la maggioranza dei due terzi da ambo le Camere così non avete voce in capitolo (44).

(43) È il caso della maxi riforma del 2014. Quella fatta dal tizio che dopo il referendum avrebbe cambiato mestiere.

(44) È il caso della mini riforma del 2012, quella del pareggio di bilancio. Brucia eh!

--

Articolo 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Artefatto 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale perché trattandosi di forma e non di sostanza non cambia nulla.

--

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise e' considerato come Regione a se' stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi

speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme

generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

-

Delle Disposizioni transitorie e finali si propone la sola, ma sempre utile lettura essendosi queste per la maggior parte di fatto esaurite dopo cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

Discorso a parte per la numero XII che resta valida nella prima parte di modo che si possa fare ogni tanto due chiacchiere sul nulla.

POSTFAZIONE

Il presente lavoro di rilettura della Costituzione italiana si rifà, nella mente dell'autore, allo stato dell'arte all'alba dell'anno 2020.

Ulteriori sviluppi che si immagina non tarderanno ad arrivare nei prossimi anni potrebbero anche suggerire future revisioni, ma direi che per il momento può bastare così.

Si spera che il lettore, oltre ad aver colto spunti per sorridere nella rielaborazione dell'autore, abbia anche avuto l'occasione di rileggere il testo costituzionale riflettendo su quanto ci sia di inattuato delle sue prescrizioni nella realtà del nostro Paese nonché sul percorso di erosione, a noi presentato sotto forma di innovative riforme, del diritto costituzionale.

Amare la Costituzione non equivale ad essere un fondamentalista della stessa. Ritengo che la Carta sia perfettibile e soprattutto adattabile ai tempi che fatalmente cambiano. Ciò che conta è sottolineare come ci si trovi lontani dall'ottenimento della maggior parte dei risultati che essa prefigura.

Il ricordo del lavoro svolto dall'Assemblea Costituente svanisce sotto la polvere del tempo, mentre proprio da quei personaggi di enorme spessore intellettuale e morale prima ancora che politico e dai lunghi mesi di confronto che li videro protagonisti, dovrebbe partire chi vuole capire la grandezza del nostro testo costituzionale. Perché se è vero che vi sono elementi la cui revisione è utile per ammodernare la Carta è altrettanto vero che principi sempiterni sono stati resi sotto forma di un testo di facile comprensione per chiunque grazie a quel lavoro di affinazione delle idee.

I “diritti inviolabili dell'uomo”, la “solidarietà politica, economica e sociale”, il “pieno sviluppo della persona umana”, il “progresso materiale o spirituale della società” sono ciò che avrebbe dovuto essere nelle intenzioni dei padri costituenti e ancora oggi non è nei fatti.

Se vogliamo davvero difendere la Costituzione e ciò che essa rappresenta occorre leggere e studiare per conoscere e capire.

Perché se la lasciamo cadere a terra resterà sempre e solo un pezzo di carta.

Indice

Introduzione	8
Principi fondamentali	11
Parte I - Diritti e doveri dei cittadini	
Titolo I - Rapporti civili	19
Titolo II - Rapporti etico-sociali	36
Titolo III - Rapporti economici	44
Titolo IV - Rapporti politici	61
Parte II - Ordinamento della Repubblica	
Titolo I - Il Parlamento	
Sezione I - Le Camere	68
Sezione II – La formazione delle leggi	84

Titolo II - Il Presidente della Repubblica	98
Titolo III - Il Governo	
Sezione I - Il Consiglio dei ministri	108
Sezione II - La Pubblica Amministrazione	113
Sezione III - Gli organi ausiliari	116
Titolo IV - La Magistratura	
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale	119
Sezione II - Norme sulla giurisdizione	130
Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni	135
Titolo VI - Garanzie Costituzionali	
Sezione I - La Corte Costituzionale	162
Sezione II - Revisione della Costituzione.	
Leggi costituzionali.	167
Disposizioni transitorie e finali	169
Postfazione	176

